



Comune di Padova

***INDIRIZZI DEL CONSIGLIO
PER GLI ATTI SINDACALI DI NOMINA,
DESIGNAZIONE E REVOCA
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
IN SENO AD ENTI, AZIENDE E
ISTITUZIONI***

ESTRATTO DALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 118 DEL 23 NOVEMBRE 2009

IN VIGORE DALL'11 DICEMBRE 2009

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

A) *di approvare le seguenti linee di indirizzo per gli atti sindacali di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende e istituzioni:*

1. *Le persone nominate o designate debbono essere eleggibili alla carica di consigliere comunale di Padova.*
2. *Non possono essere nominati coloro che, rispetto all'ente, azienda o istituzione cui sono destinati, si trovino in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'articolo 60 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo.*
3. *Le persone nominate o designate debbono essere scelte tra cittadini che godano larga stima e tenendo conto della loro specifica competenza derivante dal possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore, nonché da una documentata esperienza tecnico-amministrativa, correlata ai compiti propri degli enti, aziende o istituzioni cui vengono destinate, ed acquisita mediante lo svolgimento di attività professionale o amministrativa.*
4. *In ogni caso le persone nominate o designate debbono possedere i titoli richiesti da leggi, regolamenti o statuti, e non trovarsi in situazioni di incompatibilità in essi previste.*
5. *Al provvedimento del Sindaco deve essere allegato il curriculum, che provi la competenza nel settore, di ogni persona nominata o designata.*
6. *A decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, nessuno può essere nominato o designato per la stessa carica per più di due mandati consecutivi, né, a qualsiasi titolo, in più di due enti, aziende o istituzioni contemporaneamente.*
7. *Non possono essere nominati o designati il coniuge del Sindaco o i parenti o affini entro il 3° grado del Sindaco e degli Assessori.*
8. *Nello stesso ente, azienda o istituzione non possono essere nominati o designati, neanche a cariche diverse, persone legate tra loro da vincoli di matrimonio o di parentela o affinità entro il 3° grado.*
9. *Per le opere pie, fondazioni e istituzioni a prevalente interesse sociale, il Sindaco curerà, in quanto possibile e necessario, di assicurare anche attraverso le più opportune consultazioni, la presenza di persone che, fermi restando i requisiti di cui ai numeri 3 e 4 della presente lettera, siano espressione di esperienze di volontariato e di cooperazione sociale, per quanto possibile inerenti il medesimo settore in cui opera l'ente considerato.*

10. *Il Sindaco assicura la presenza della minoranza nella rappresentanza comunale presso gli enti, le aziende e le istituzioni, la cui proprietà è interamente del Comune, nei limiti compresi tra un quinto ed un terzo degli incarichi da assegnare per ciascun ente, qualora detti incarichi siano superiori a due. A tal fine i gruppi consiliari di opposizione, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla preventiva richiesta che il Sindaco avrà cura di inoltrare, indicano una rosa di almeno tre nomi per ogni incarico spettante alla minoranza, fra i quali il Sindaco identificherà la persona più adatta per la nomina o la designazione di competenza.*
 11. *Il Sindaco potrà revocare con proprio provvedimento i rappresentanti del Comune nominati presso enti, aziende, società di capitali a partecipazione comunale, anche minoritaria, ed istituzioni qualora compiano gravi irregolarità o venga meno il necessario rapporto fiduciario e si determini una reale disomogeneità fra la composizione politico-amministrativa degli organi di governo comunale e quella dei rappresentanti sopra indicati con possibili riflessi negativi sul perseguimento degli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione Comunale;*
 12. *le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni hanno carattere fiduciario;*
 13. *detto rapporto fiduciario si intende venuto meno con la cessazione del mandato del Sindaco che ha effettuato le nomine e le designazioni stesse;*
 14. *le nomine e le designazioni effettuate dal Sindaco il cui mandato è cessato debbono considerarsi travolte e rimarranno operanti provvisoriamente fino a che il nuovo Sindaco non provveda a nuove nomine e designazioni in sostituzione;*
 15. *le nomine, designazioni e sostituzioni dovranno essere effettuate dal Sindaco in modo da assicurare il rapporto fiduciario tra il nominato e chi ha conferito l'incarico, nonché la capacità del primo di rappresentare gli orientamenti e gli obiettivi dell'Amministrazione nominante.*
- B) *di stabilire che anche per le nomine di competenza consiliare si seguiranno, in quanto applicabili e in particolare tenendo conto dell'art. 43, comma 1, dello Statuto, i criteri di cui alla lettera A;*
- C) *di conferire mandato al Sindaco e al Dirigente, ciascuno per la rispettiva competenza, di dare attuazione al presente atto di indirizzo, in modo tale da assicurare una piena rappresentanza dei soggetti designati o nominati in enti, aziende, istituzioni sulla base di un effettivo rapporto fiduciario.*